



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CINOFILA ASSISTENZA, SALVATAGGIO E SOCCORSO

"ANCASS NAZIONALE"

Sede Legale: Comune di Pompeiana (IM)

Sede Operativa: Piazza Cesare Battisti, 7 - 18015 - Pompeiana (IM)

Codice Fiscale: 90093790088



Oggetto: Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Nazionale Cinofila Assistenza, Salvataggio e Soccorso - "ANCASS NAZIONALE".

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di ottobre, alle ore 21:00, presso la Sede Legale dell'Associazione in Piazza Cesare Battisti, 7 in Pompeiana (IM), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Nazionale Cinofila Assistenza, Salvataggio e Soccorso.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto Sociale il Sig. Andrea Bongiovanni e, visto il carattere telematico dell'Assemblea, verbalizza lo stesso Presidente.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente indetta mediante avviso a mezzo posta elettronica così come previsto dall'Art.11 del vigente Statuto, in prima convocazione alle ore 23,30 del giorno 27/10/2020 ed in seconda convocazione alle ore 21,00 del giorno 28/10/2020, contenente il seguente o.d.g.:

1. approvazione modifiche allo Statuto Sociale a seguito dei rilievi formulati dalla Regione Liguria, Settore Politiche Sociali - Terzo Settore in data 20.10.2020 con nota PG 339884;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti online i seguenti Soci:

- Andrea Bongiovanni (Presidente e Volontario Operativo);
- Alfredo Carmelita (Vice Presidente)
- Simona Dolmetta (Tesoriere)
- Luca Gennari (Vice Presidente)
- Serena Del Becaro (Segretaria)
- Loredana Zanini
- Davide Ascheri (Consigliere)
- Daniele Priori (Consigliere)
- Lucia Rizzo
- Silvana Giacoletto (Consigliere)
- Ambra Spoladore
- Marta Mingione (delega a Serena Del Becaro)
- Enrico Salviati
- Nadia Moretti
- Patrizio De Zotti

1. Al primo punto dell'O.d.g. il Vice Presidente Carmelita Alfredo illustra le richieste di modifica inoltrate dalla Regione Liguria - Ufficio Terzo Settore per adeguamento alle norme vigenti ed alle nuove disposizioni legislative in itinere per l'approvazione nelle sedi competenti.

In particolare:

- art. 5 nell'indicazione delle attività di interesse generale deve essere espressamente richiamato l'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.;
- art. 7 in caso di mancata ammissione deve essere prevista la possibilità di ricorso in conformità all'art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.;
- art. 8 tra i diritti spettanti ai soci deve essere prevista la presa visione dei libri sociali;
- art. 10 tra le competenze dell'assemblea straordinaria devono essere indicate anche: trasformazione, scissione e fusione dell'associazione;
- la democraticità dell'associazione, che non emerge in modo esplicito;
- la disciplina della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione, che deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Effettuate tali modifiche, dietro suggerimento della dottoressa che tratta tali argomenti in Regione Liguria, sono state apportate anche le seguenti variazioni:

- nell'art. 12 tra le competenze della straordinaria, riportare la trasformazione, scissione e fusione;
- togliere dall'articolo dedicato alla devoluzione del patrimonio il secondo capoverso, dove si cita il decreto legislativo con il quale è stato approvato il Codice dell'amministrazione digitale, dal momento che le modalità anche informatiche relative al RUNTS sono disciplinate nello specifico nel decreto di prossima approvazione e nei relativi allegati tecnici.

L'Assemblea approva all'unanimità le modifiche effettuate per cui il Presidente è incaricato di far registrare lo Statuto così modificato ed il presente verbale di approvazione dell'Assemblea, presso la competente Agenzia delle Entrate ed inoltrare il tutto via PEC e, se non in originale, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e carta identità del legale rappresentante.

2. In merito al secondo punto si sono trattati i seguenti argomenti:

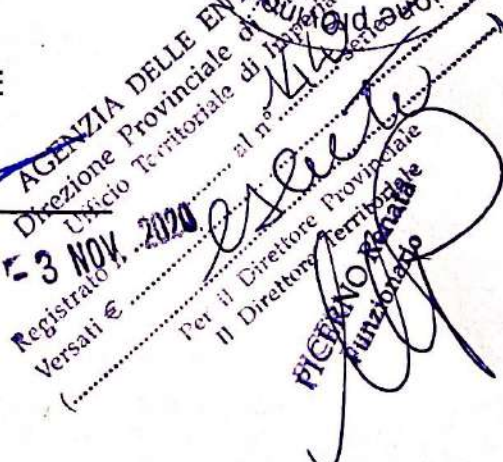
- annullamento, causa norme di sicurezza Covid19, dell'addestramento fuori sede a Pinerolo previsto per i giorni 31/10 e 1/11/2020 e rinvio della stessa attività al 5 e 6/12/2020, data nella quale era previsto l'addestramento su macerie presso il campo di Lugo di Romagna, annullato anch'esso causa Covid19;
- invito a partecipare alla riunione online prevista per il 29/10/2020 ore 21.00 per ascoltare la presentazione dell'Azienda Monge con cui stringere convenzione per la fornitura, a prezzi concordati e convenienti, di prodotti per l'alimentazione dei cani;
- comunicazioni in merito all'adeguamento dell'assicurazione in base al numero attuale di iscritti cresciuti notevolmente negli ultimi 4 mesi con richiesta di pagamento della quota individuale da parte degli interessati, in considerazione che, nell'anno in corso, non hanno versato la quota di iscrizione all'Associazione. I convenuti si sono dichiarati favorevoli.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Pompeiana, lì 28 ottobre 2020

IL PRESIDENTE




 AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Imperia
 Ufficio Territoriale di Imperia
 Registrato il 3 NOV 2020
 Versati € al n.
 Per il Direttore Provinciale
 Il Direttore Territoriale
 PIERINO ZANALI



**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO DENOMINATA**

**"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CINOFILA DI
ASSISTENZA, SALVATAGGIO E SOCCORSO"**

"ANCASS NAZIONALE"

Sommario

ART. 1	4
(Denominazione e sede)	4
ART. 2	4
(Lo Statuto)	4
ART. 3	4
(L'efficacia dello Statuto)	4
ART. 4	4
(L'interpretazione dello Statuto)	4
ART. 5	5
(Le finalità e le attività)	5
ART. 6	6
(Gluclui Regionali)	6
ART. 7	7
(D'ammissione)	7
ART. 8	8
(I diritti e i doveri degli associati)	8
ART. 9	9
(La qualità di volontario)	9
ART. 10	9
(Perdita della qualifica di socio)	9
ART. 11	10
(Gli organi sociali)	10
ART. 12	10
(L'Assemblea Nazionale dei soci)	10
ART. 13	11
(I compiti dell'Assemblea)	11
ART. 14	11
(L'Assemblea ordinaria)	11
ART. 15	12
(L'Assemblea straordinaria)	12
ART. 16	12
(Il Consiglio Direttivo)	12
ART. 17	13
(Il Presidente)	13
ART. 20	14
(Il Direttore Tecnico Nazionale e la Commissione Tecnica)	14
ART. 21	15
(Il Vice Direttore Tecnico)	15
ART. 22	15
(Il Segretario)	15
ART. 23	16
(Il Tesoriere)	16

ART. 24	16
(Le risorse economiche)	16
ART. 25	16
(I beni)	16
ART. 26	16
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)	16
ART. 27	17
(Il bilancio)	17
ART. 28	17
(Il bilancio sociale)	17
ART. 29	17
(Le convenzioni)	17
ART. 30	17
(La responsabilità e l'assicurazione degli aderenti)	17
ART. 31	18
(La responsabilità dell'Organizzazione)	18
ART. 32	18
(L'assicurazione dell'Organizzazione)	18
ART. 33	18
(La devoluzione del patrimonio)	18
ART. 34	18
(Disposizioni finali)	18

ART. 1
(Denominazione e sede)

Per cambio di denominazione dell'Associazione «UNITA' CINOFILE RIVIERA DEI FIORI - NUCLEO PROVINCIALE IMPERIA ODV - ETS identificata altresì con l'acronimo "U.C.R.F. - N.P.I. - O.D.V. - E.T.S." e variazione ed ampliamento delle attività e delle zone di competenza, è costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017, del D. lgs 105/2018 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CINOFILA DI ASSISTENZA, SALVATAGGIO E SOCCORSO" identificata altresì con l'acronimo "ANCASS NAZIONALE" che assume la forma giuridica di associazione aperta, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di POMPEIANA (IM) e può affiliare Nuclei autonomi REGIONALI (di tutte le Regioni italiane) gestiti da un Presidente ed un Consiglio Direttivo locali, con un proprio Statuto adeguato alle disposizioni della Regione di appartenenza, ma uniformato alle linee guida del Nucleo Nazionale cui fanno riferimento ed a cui rispondono al fine di costituire "trait- d'union" tra il Centrale e le Autorità Locali e standardizzare le attività e la formazione su tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Lo Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del Decreto legislativo 03 agosto 2018 n. 105 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(L'efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(L'interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Le finalità e le attività)

ANCASS Nucleo Nazionale rappresenta le associazioni che condividano le attività di interesse generale descritte nel presente statuto e riportano nella loro denominazione l'indicazione di "Nucleo Regionale (nome regione) ANCASS". Esercita principalmente un'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di protezione civile e di utilità sociale in applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prioritario delle prestazioni dei volontari associati, sono:

1. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 1. formare specialisti del particolare settore del salvataggio e soccorso (Istruttori, Aiuto Istruttori, Figuranti) che provvederanno a loro volta ad istruire, certificare e tenere in efficienza il personale e le Unità Cinofile da Soccorso indispensabili a fornire, su tutto il territorio nazionale, un consistente e qualificato supporto in occasione di emergenze nazionali e locali. La preparazione comprenderà anche tecniche di movimentazione in parete, utilizzazione di apparati GPS, tecniche di ricerca in ambiente urbano e tecniche operative in acqua, per la ricerca di persone scomparse, travolte da crolli o macerie e salvataggio in acqua;
 2. per gli operatori in IAA - Interazioni Assistite dagli Animali (Pet therapy) - che, a mente delle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" sancito il 25 marzo 2015 ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, non può essere certificato da questa Organizzazione, - saranno stipulati accordi con Organismi autorizzati al rilascio delle certificazioni necessarie al fine di non consentire che tale particolare e delicata attività sia svolta da personale non in possesso dei titoli e delle specifiche competenze previste dalle leggi vigenti;
 3. affiliare i Nuclei Regionali al fine di fornire un consistente e qualificato supporto in occasione di emergenze nazionali e locali, secondo le necessità territoriali ed all'incidenza delle emergenze peculiari della zona. Questi, pur essendo autonomi nella gestione giuridica ed amministrativa, risponderanno al Nucleo Nazionale per la formazione e certificazione del personale secondo le linee guida emanate a livello centrale e per la verifica dei bilanci;

4. *L'Associazione rappresenta e promuove i Nuclei Regionali presso gli organismi nazionali e agevola e coordina la loro partecipazione, quando richiesto dagli Enti preposti, alle operazioni di ricerca, di salvataggio, di assistenza e di soccorso sopra citate, nonché ogni esigenza di Protezione Civile.*

L'Associazione persegue fini di solidarietà sociale e in particolare si propone di promuovere la cultura della solidarietà, diffondendo la cultura del volontariato per fornire l'assistenza a persone e/o famiglie bisognose e la divulgazione della cultura cinofila;

L'Associazione intende attuare una serie di attività che abbiano come fine:

- l'organizzazione di corsi interni e la partecipazione a corsi di formazione specifici;*
- il costante addestramento ed allenamento di tutto il personale operativo;*
- l'organizzazione o partecipazione ad esami per la verifica delle capacità operative degli aderenti e per la verifica degli standard prefissati;*
- l'organizzazione e la gestione di squadre operative per ciascuna delle specialità del soccorso e salvataggio;*
- la cooperazione con altre Associazioni o Enti che abbiano le stesse finalità;*
- l'organizzazione di attività di tipo divulgativo, educativo e di promozione del Volontariato presso la cittadinanza in genere;*
- la partecipazione ad attività di Protezione Civile nazionale ed internazionale.*

Per l'attività di interesse generale prestata, i soci volontari dell'Associazione possono ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate e come previsto da specifico regolamento che il Nucleo Nazionale potrà predisporre e che i Nuclei Regionali dovranno adottare.

ART. 6 (Nuclei Regionali)

I Nuclei Regionali, per essere affiliati all'Associazione Nazionale ANCASS, dovranno avere le seguenti caratteristiche e seguire le disposizioni sottoelencate:

- essere dotati di Codice Fiscale e proprio Statuto, secondo lo schema fornito da ANCASS Nazionale che condivide le finalità, le attività e le linee guida di ANCASS, e che tenga conto delle disposizioni della Regione di appartenenza in tema di Protezione Civile;*
- adottare il Regolamento Interno Unico per tutte le ANCASS Nazionale e Regionali;*
- essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;*
- riportare nella propria denominazione all'atto della costituzione o aggiungerla successivamente la qualità di Nucleo Regionale ANCASS;*
- partecipare al "Fondo Nazionale di Mutuo Soccorso ANCASS" gestito dal Nucleo Nazionale conferendo un versamento semestrale o annuale al Fondo costituito per provvedere all'acquisizione di materiali ed attrezzature da distribuire a tutti i suoi volontari e/o sostenere i Nuclei Regionali che dovessero trovarsi in difficoltà;*
- prevedere e agevolare la costituzione futura di Sezioni provinciali - promosse dai Nuclei Regionali - per un miglior e più capillare controllo ed intervento sul territorio regionale di competenza;*

- una volta l'anno o tutte le volte che ce ne sia la necessità, tutti i Presidenti parteciperanno alle riunioni dell'Assemblea Nazionale al fine di condividere programmi formativi, progetti di lavoro, presentazione di esigenze o problematiche locali, sempre allo scopo di ottenere una linea d'azione coerente ed uniforme su tutto il territorio nazionale;
- presentare preventivamente ai Revisori centrali dell'ANCASS il bilancio annuale dei Nuclei Regionali, per la verifica di congruità e di corretta gestione dei fondi propri o distribuiti dall'Associazione Nazionale;
- presentare le proprie necessità formative e/o certificative affinché la sede centrale possa organizzare i corsi di formazione e gli esami di brevetto necessari e condivisi da più Nuclei possibili;
- informare prontamente il Direttore Tecnico Nazionale delle richieste di interventi di soccorso o dimostrative;
- stipulare in proprio convenzioni ed accordi con Enti, Associazioni o Autorità locali ma informando sempre preventivamente la Sede Centrale.

ART. 7 (L'ammissione)

Ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, ANCASS è costituita da soci persone fisiche e da soci persone giuridiche costituite nella forma di ODV ai sensi del Codice del Terzo settore ed ha carattere aperto.

Sono soci persone giuridiche dell'ANCASS, di base ed equiparate, le ANCASS Regionali.

Sono soci persone fisiche dell'ANCASS tutti coloro che si attengano ai requisiti del presente Statuto.

L'adesione del socio persona fisica all'ANCASS Regionale, comporterà l'automatica adesione all'ANCASS Nazionale.

Il Direttivo Nazionale dell'ANCASS predisporrà uno schema di statuto-tipo, finalizzato a regolamentare le Associazioni Regionali di nuova costituzione che intendano aderire all'ANCASS.

Ogni costituenda ANCASS Regionale dovrà adottare un proprio statuto, conforme allo schema-tipo di cui al precedente punto ed alle disposizioni di legge che rispettivamente ne regolamentino la natura giuridica, nonché assumere la denominazione di:

ANCASS - NUCLEO REGIONALE (NOME DELLA REGIONE)

Al fine di aderire all'ANCASS Nazionale, ciascuna ANCASS Regionale dovrà inviare apposita istanza di adesione, corredata dalla copia dello Statuto adottato, al Direttivo Nazionale, che ne valuterà la possibilità di accoglimento.

Ove il Consiglio Nazionale si esprima sfavorevolmente in ordine all'adesione dell'associazione territoriale, questa ha possibilità di presentare ricorso in conformità all'art. 23, comma 3, del D. lgs. n. 117/2017 e s.m..

In caso di ulteriore diniego, il Nucleo Regionale è obbligato a modificare tempestivamente la propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella al di fuori del presente articolo.

Ogni Associata persona giuridica è obbligata al versamento all'ANCASS della quota associativa annuale nella misura determinata dall'Assemblea Nazionale su proposta

del Consiglio Direttivo Nazionale, allo scopo di fornire all'ANCASS medesima i mezzi finanziari (FONDO MUTUO SOCCORSO) per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Tutte le Associate dell'ANCASS Nazionale già in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all'ANCASS Nazionale.

L'ANCASS Nazionale non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associate locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Sono soci ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione con la qualifica di "Socio volontario operativo" è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato; per il personale specialistico è indispensabile il parere del Direttore Tecnico che dichiarerà l'idoneità del socio ordinario all'operatività, dopo un periodo di 10 addestramenti e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno dell'Associazione.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente deve allegare il certificato medico per attività sportiva non-agonistica e le certificazioni veterinarie per il proprio ausiliario, secondo la normativa vigente.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto dell'ammissione, il Consiglio Direttivo comunica la decisione motivata entro 10 giorni all'interessato che ha possibilità di presentare ricorso in conformità all'art. 23, comma 3, del D. lgs. n. 117/2017 e s.m..

Possono essere ammessi con la qualifica di Soci Benemeriti sia persone fisiche che Enti del terzo settore, i quali avranno diritto a voto solo consultivo e non vincolante, e non saranno tenuti al pagamento della quota associativa, ma potranno eventualmente effettuare una donazione volontaria.

Possono essere nominati con la qualifica di Soci Onorari, gli appartenenti all'Associazione che, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono riconosciuti dall'assemblea degni di tale riconoscimento per i seguenti motivi:

- encomiabili meriti di servizio;
- contributo allo sviluppo e benessere morale e materiale dell'Associazione;
- raggiungimento di un'anzianità consecutiva, come Volontario dell'Associazione, di almeno 25 anni. Non è prevista la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è fissata e rivalutata anno per anno dal Direttivo.

ART. 8

(I diritti e i doveri degli associati)

I Soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere visione dei libri sociali;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali e tutti i libri sociali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto ed il regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa annualmente stabilita dal Direttivo;
- versare il Conferimento al Fondo di Mutuo Soccorso ANCASS;
- richiedere il Contributo al Fondo.

ART. 9

(La qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART. 10

(Perdita della qualifica di socio)

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:

- decesso (se persona fisica);
- dimissioni volontarie da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa;
- mancato versamento del conferimento annuale al Fondo ANCASS per due anni consecutivi se non sussistono motivi finanziari dimostrabili;
- comportamento contrastante gli scopi statuari;
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Interno o delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- per danni morali, materiali arrecati all'Associazione;

e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obbiettivi dell'Organizzazione, nonché nocumento alla stessa. L'associato che contravviene ai doveri e norme stabiliti dallo Statuto, può essere ammonito con censura scritta, sospeso o escluso dall'Organizzazione. Le sanzioni sono comminate dal Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'interessato può esercitare diritto al ricorso all'Assemblea dei Soci Straordinaria.

ART. 11
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- *Assemblea Nazionale dei soci;*
- *Consiglio Direttivo;*
- *Presidente;*
- *Direttore Tecnico Nazionale;*
- *Vice Direttore Tecnico;*

Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);

- *Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).*

Sono cariche sociali dell'Organizzazione:

- *Il Vice-Presidente;*
- *Il Segretario;*
- *Il Tesoriere.*

Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito ed hanno durata di 3 anni. Qualora il socio eletto rinunciasse all'incarico verrà sostituito nell'incarico dal primo dei non eletti. Anche in situazioni di comprovata necessità, il Socio eletto non potrà mai assumere più di due cariche sociali.

In caso di sostituzione o cooptazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo si sottopone tale scelta a ratifica nella prima Assemblea dei Soci

ART. 12
(L'Assemblea Nazionale dei soci)

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano ed è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione e può essere tenuta in forma telematica.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o a mezzo posta o con altri strumenti individuati dall'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

La partecipazione all'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria è di un delegato ogni 10 soci persone fisiche o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni ANCASS Regionale ed equiparata che possono partecipare anche in forma telematica.

I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea Generale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica.

La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento associativo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Contestualmente alle operazioni di voto, verranno individuati tra i soci almeno due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere straordinaria o ordinaria:

- è straordinaria quella convocata per:
 - modifica dello statuto;
 - scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Organizzazione;
 - rielezione straordinaria di almeno 2/3 del Direttivo;
 - dimissioni irrevocabili del Presidente;
- è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13

(I compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali e relative cariche;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio e il programma dei lavori;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi Sociali;
- promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti interni;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 14

(L'Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15
(L'Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria si pronuncia sui ricorsi esercitati in sede disciplinare come esplicitato all'art.9 del presente Statuto.

L'Assemblea, sentito il parere del Presidente, può richiedere l'espulsione di un Socio.

L'Assemblea straordinaria è competente per la trasformazione, scissione e fusione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è valida con la presenza di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione può deliberare con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il socio votante deve essere iscritto da almeno 3 mesi sul libro dei soci.

ART. 16
(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti.

Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente, i Consiglieri e le cariche sociali previste all'art.10 del presente Statuto (uno o più Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere).

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo).

Competenze del Consiglio Direttivo:

- nominare il Direttore Tecnico;
- nominare il Vice Direttore Tecnico;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro il mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;

- stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

Almeno una volta l'anno e comunque tutte le volte che ce ne sia la necessità, tutti i Presidenti e/o i Consigli Direttivi dei Nuclei Regionali affiliati, parteciperanno alle Riunioni Allargate del Consiglio Direttivo Nazionale al fine di condividere programmi formativi, progetti di lavoro, presentare esigenze o problematiche locali, sempre allo scopo di ottenere una linea d'azione coerente ed uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il Consiglio Direttivo delega al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Il Direttore Tecnico Nazionale sarà il responsabile della sezione addestrativa e curerà gli addestramenti del personale nonché valuterà l'operatività delle singole Unità Cinofile di Soccorso. Tali valutazioni saranno insindacabili.

Il venir meno di 2/3 dei membri del Direttivo o del Presidente per uno o più punti previsti dall'art. 9 del presente Statuto, ne determina lo scioglimento. In tal caso il Presidente deve convocare entro 30 gg l'Assemblea dei Soci straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 17 **(Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli iscritti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, ogni qualvolta sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni, è sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione; il Vicepresidente ha l'obbligo di informare il Presidente circa ogni azione svolta.

Il Presidente è delegato dal Consiglio Direttivo a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione ed a prendere decisioni su di esse.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 20 **(Il Direttore Tecnico Nazionale e la Commissione Tecnica)**

Il Direttore Tecnico Nazionale è una carica che deve essere ricoperta da persona con lunga esperienza nel settore cinofilo operativo, logistico e di Protezione civile. Egli è responsabile della Sezione Addestrativa e cura gli addestramenti teorici e pratici del personale, delle Unità Cinofile da Soccorso e delle Unità Logistiche e fa

parte della Commissione Tecnica per la valutazione dell'operatività delle Unità Cinofile da Soccorso e del personale tecnico specialistico, il cui giudizio è insindacabile ed è così composta:

- **Presidente:** Presidente dell'Associazione o suo delegato
- **1° Membro:** Direttore Tecnico Nazionale
- **2° Membro:** Responsabile Veterinario
- **3° Membro:** Istruttore cinofilo di specialità
- **4° Membro:** Istruttore logistico

In caso di impedimento del Presidente e suo delegato, la carica di Presidente può anche essere ricoperta da persona esterna all'Associazione che ricopra cariche in Associazioni Cinofile a valenza Nazionale e vanta esperienza in cinofilia da soccorso ed un'ottima cultura cinofila o ricopra una carica/incarico rappresentativa in ambito regionale/locale.

Il Direttore Tecnico è inoltre responsabile dell'organizzazione degli addestramenti in termini di data, ora, luogo e di programma di lavoro concordato con gli Istruttori ed i Docenti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, avrà diritto a voto solo consultivo e non vincolante.

Ogni decisione e programma di lavoro deve essere comunicata al Presidente.

ART. 21 **(Il Vice Direttore Tecnico)**

Il Vice Direttore Tecnico è una carica che deve essere ricoperta da persona con lunga esperienza nel settore cinofilo operativo, logistico e di Protezione civile e sostituisce il Direttore Tecnico ogni qualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Fa parte della Commissione Tecnica per la valutazione dell'operatività delle Unità Cinofile da Soccorso e del personale tecnico specialistico e coadiuva il Direttore Tecnico nella stesura dei programmi di addestramento ed allenamento e nell'organizzazione delle esercitazioni.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Avrà diritto a voto solo consultivo e non vincolante.

Egli ha l'obbligo di informare il Direttore Tecnico circa ogni azione svolta.

ART. 22 **(Il Segretario)**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa.

Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

Coadiuva il Presidente nei rapporti amministrativi con i Nuclei Regionali.

Il Segretario ha l'obbligo di riferire al Presidente ogni novità, pratica in corso ed ogni atto svolto.

ART. 23
(Il Tesoriere)

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Tesoriere che svolga compiti di natura contabile con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

Il Tesoriere è responsabile della custodia e conservazione dei Bilanci, e della documentazione contabile dell'Organizzazione.

Il Tesoriere ha l'obbligo di riferire qualsiasi pratica al Presidente.

ART. 24
(Le risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative da versare entro il 31 gennaio dell'anno corrente per i soci già iscritti o entro un mese dalla data di approvazione della domanda d'iscrizione da parte del Consiglio Direttivo;
- contributi pubblici o privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- fondi di mutuo soccorso provenienti da versamenti semestrali o annuali da parte di tutti i Nuclei Regionali affiliati;
- ogni altra entrata è ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e del D.lgs. 105/2018.

ART. 25
(I beni)

I beni dell'Organizzazione sono costituiti da:

- beni immobili;
- beni registrati mobili;
- beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

Tutti i beni sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'Organizzazione che può essere liberamente consultato dagli aderenti.

ART. 26
(Divieto di distribuzione degli utili
e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione, durante la propria vita, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e del D.lgs. 105/2018 ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve capitale nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27 (Il bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017, del D.lgs. 105/2018 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

I bilanci annuali dei Nuclei Regionali affiliati vengono presentati all'Organizzazione Nazionale ANASS, per la verifica di congruità e di corretta gestione dei fondi propri o distribuiti dall'Associazione Nazionale.

ART. 28 (Il bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti del D.lgs. 117/2017 e del D.lgs. 105/2018.

ART. 29 (Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche, a mente del D.lgs. 117/2017 e del D.lgs. 105/2018, sono deliberate Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Le convenzioni in fase di stipula da parte dei Nuclei Regionali vengono preventivamente esaminate dalla Sede Centrale dell'ANCASS per un parere di congruità con le attività dell'Organizzazione e per l'eventuale estensione ad altre Regioni o a tutto il territorio nazionale.

ART. 30 (La responsabilità e l'assicurazione degli aderenti)

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.lgs. 117/2017 e D.lgs. 105/2018.

L'assicurazione copre tutti i Volontari dell'Associazione e dei Nuclei Regionali associati.

ART. 31
(Le responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 32
(L'assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 33
(La devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, a mente dell'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 34
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Data dell'integrazione al presente Statuto approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Pompeiana, li 28-10-2020

Letto, firmato e sottoscritto

Firme dei revisori del presente documento: essendosi l'Assemblea Straordinaria svolta in via telematica, firma solamente il Presidente dell'Associazione a garanzia che tutto quanto sopra descritto è stato regolarmente approvato da tutti gli associati.

IL PRESIDENTE ANCASS

